



COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 del 02.12.2025

Oggetto:

CONFERMA PER L'ANNUALITA' 2026 DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

L'anno duemilaventicinque il giorno due del mese dicembre alle ore 18:55
nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale nei modi e nei termini di legge.
La seduta si è tenuta in videochiamata, con le seguenti modalità:

Risultano:

N	R	NOMINATIVO	PRESENTI /ASSENTI
1	SINDACO	BELLOMO GIOVANNI	Presente
2	VICE SINDACO	TORRIGLIA LUCA	Presente da remoto
3	ASSESSORE	QUAGGIO MAURO	Presente
TOTALE PRESENTI			3
TOTALE ASSENTI			0

Assiste il Segretario Comunale DOTT. DAVIDE COSTA

Il sig. BELLOMO GIOVANNI- Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invia i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

**COMUNE DI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA**

Proposta n. 25 del 25.11.2025

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNUALITA' 2026 DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamati:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

- il Decreto MEF n. 25 del 25 luglio 2023 “Delega al governo per la revisione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visti:

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021 avente oggetto “Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – definizione tariffe” nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2023 di integrazione dell’allegato A;

Ritenuto altresì con il presente atto di provvedere alla conferma per l’anno 2026 delle tariffe del canone unico patrimoniale vigenti nel 2025, come da prospetti allegati (allegato A);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall’Organo di Revisione ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2026 le tariffe in vigore per l'anno 2025, come riportate nelle schede allegate che formano parte integrante sostanziale della presente deliberazione (allegato A);
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio;
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione favorevole, la giunta comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
BELLOMO GIOVANNI

Firmato da:
GIOVANNI BELLOMO
Codice fiscale: BLLGNN53B01H885N
Valido da: 03-09-2025 12:05:43 a: 03-09-2028 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 05-12-2025 10:16:19
Motivo: Approvo il documento

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DAVIDE COSTA

Firmato da:
DAVIDE COSTA
Codice fiscale: CSTDVD77P13I073H
Valido da: 02-02-2023 14:02:58 a: 02-02-2026 14:02:58
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 03-12-2025 15:05:51
Motivo: Approvo il documento

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di SAN GIORGIO LOMELLINA

TARIFFE

Tabella Tosap Permanente (annuale al mq)			
	Categoria	Riduzione del	Tariffa
Occupazioni in genere	Cat.1 € x mq		17,56
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	Cat.1 € x mc	66%	5,97
Occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	Cat.1 € x mc		ESENTE
Passi carrabili costruiti direttamente da privati, direttamente dal Comune, a raso, di accesso ad impianti di carburante	Cat.1 € x mc		ESENTE
Occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico	Cat.1 € x mc		ESENTE
Distributori di Carburante			
<small>Il Canone va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. Per distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi (Art. 48 c.1 D.lgs.507/93)</small>			
	Centro abitato		30,99
	Zona limitrofa		25,83
	Sobborghi..		15,50
	Frazioni		5,17
Distributori di Tabacchi			
	Centro abitato		10,33
	Zona limitrofa		7,75
	Sobborghi..		5,17
Occupazioni permanenti con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità (Importo minimo di € 800,00 annui)	tariffa soggetta a rivalutazione annua secondo indice ISTAT		1,50

Tabella Tosap Temporanea (giornaliera al mq)			
Occupazioni ordinarie del suolo	-		1,04
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	Riduzione del 66%		0,35
Occupazioni con tende fisse o retraibili			ESENTE
Occupazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Riduzione del 80,00%		0,21
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	Riduzione del 50,00%		0,52
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate	Riduzione del 30,00%		0,73
Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Maggiorazione -		1,04
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	Riduzione del 80,00%		0,21
Occupazioni del sottosuolo/soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni	Fino 1km. > a 1 Km.		5,17 7,75
Le tariffe per le occupazioni di cui al punto precedente sono maggiorate	del 30% se di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni		
	del 50% se di durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni		
	del 100% se di durata superiore a 180 giorni		
Occupazioni realizzate da commercio ambulante su aree pubbliche, pubblici esercizi e produttori agricoli	Riduzione 100%		0,00

Occupazioni realizzate con banchi durante lo svolgimento di sagre e fiere organizzate o patrocinate dal Comune	Riduzione 100%		0,00
--	-------------------	--	------

ALLEGATO A

Permanente	ZONA 1	30,00
Temporanea	ZONA 1	0,60
	ZONA 1	0,42
Mercati Rid. 30%-40%	0,6 30,00%	

riduzione ad 1/4

Tariffe 2021	Coefficiente
ZONA 1	
17,70	0,59
6,00	0,80
ESENTE	ESENTE
ESENTE	ESENTE
ESENTE	ESENTE
ESENTE	ESENTE
31,20	1,04
26,10	0,87
15,60	0,52
5,40	0,18
10,50	0,35
7,80	0,26
5,40	0,18
1,50	0,05

riduzione ad 1/4

Tariffe 2021	Coefficiente
ZONA 1	
1,04	1,74
0,35	2,36
ESENTE	ESENTE
0,21	0,35
0,52	0,87
0,73	1,22
1,04	1,74
0,21	0,35
5,17	8,62
7,75	12,92
6,72	
7,76	
10,34	
0,00	ESENTE
0,00	ESENTE

Alimentare
Non alimentare

0,00	ESENTE
------	--------

Le tariffe inerenti il canone permanente e giornaliero sulla diffusione di messaggi pubblicitari sono da intendersi, salvo i casi espressamente indicati, a metro quadrato.

MEZZI PUBBLICITARI SU AREE PRIVATE

ARTICOLO 15

	Zona 1		
	Coeff.	OPACA	LUMINOSA
PERMANENTE		Tariffa	Tariffa
< 1mq	0,3788	€ 11,36	€ 22,73
Tra 1,01 e 5	0,5682	€ 17,05	€ 34,09
Tra 5,01 e 8		€ 25,57	€ 42,62
Oltre 8		€ 34,09	€ 51,14

	Zona 1		
	Coeff.	OPACA	LUMINOSA
TEMPORANEA X 30 GIORNI		Tariffa	Tariffa
< 1mq	1,8937	€ 1,14	€ 2,27
Tra 1,01 e 5	2,8406	€ 1,70	€ 3,41
Tra 5,01 e 8		€ 2,56	€ 4,26
Oltre 8		€ 3,41	€ 5,11

ARTICOLI 15 e 20

POSIZIONE ESTERNA AL VEICOLO	OPACA	
	Coeff	Tariffa
< 1mq	0,3788	€ 11,36
Tra 1,01 e 5	0,5682	€ 17,05
Tra 5,01 e 8	-	€ 25,57
Oltre 8	-	€ 34,09

ARTICOLO 20

	Coeff.	Tariffa
;AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	3,7185	€ 111,56
;RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	3,7185	€ 111,56
;AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	2,4790	€ 74,37
;RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	2,4790	€ 74,37

:MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	1,2395	€ 37,19
--	--------	---------

ARTICOLO 21 COMMA 6

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

		Coeff.	Tariffa
CONTO PROPRIO			
ZONA 1	Superfici fino a mq. 1		€ 16,53
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		€ 24,79
	Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8		€ 37,19
	Superfici superiori a mq. 8		€ 49,58

ARTICOLO 21 COMMA 5

		Coeff.	Tariffa
CONTO TERZI			
ZONA 1	Superfici fino a mq. 1	1,1018	€ 33,05
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5	1,6527	€ 49,58
	Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8		€ 74,37
	Superfici superiori a mq. 8		€ 99,16

ARTICOLO 21 COMMA 7

	Coeff.	Tariffa
; Per ogni giorno di esecuzione- zona 1	3,44	€ 2,07

ARTICOLO 1 COMMA 5 LETTERA f) E ARTICOLO 15

		coeff.	Tariffa	Tariffa
			giornaliera	quindicina
	Superfici fino a mq. 1	1,2625	€ 0,76	€ 11,36

ZONA 1

Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		1,8937	€ 1,14	€ 17,04
Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8			€ 1,70	€ 25,56
Superfici superiori a mq. 8			€ 2,27	€ 34,09

ARTICOLO 21 COMMA 1

; Tariffa al giorno – Zona 1

Coeff.	Nuova tariffa
82,6332	€ 49,58

ARTICOLO 21 COMMA 2

; Tariffa al giorno - Zona 1

Coeff.	Nuova tariffa
41,3166	€ 24,79

ARTICOLO 21 COMMA 3

; Tariffa al giorno per persona impegnata - Zona 1

Coeff.	Nuova tariffa
3,4431	€ 2,07

ARTICOLO 21 COMMA 4

; Tariffa al giorno per punto di diffusione – Zona 1

Coeff.	Nuova tariffa
10,3292	€ 6,20

MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 15 COMMA 8

	Zona 1	
	OPACA	LUMINOSA
PERMANENTE	Tariffa	Tariffa
< 1mq	€ 13,07	€ 26,13
Tra 1,01 e 5	€ 19,60	€ 39,20
Tra 5,01 e 8	€ 29,40	€ 49,00
Oltre 8	€ 39,20	€ 58,80

ARTICOLO 15 COMMA 8

Zona 1

TEMPORANEA X 30 GIORNI	OPACA	LUMINOSA
	Tariffa	Tariffa
< 1mq	€ 2,27	€ 4,54
Tra 1,01 e 5	€ 3,41	€ 6,82
Tra 5,01 e 8	€ 5,11	€ 8,52
Oltre 8	€ 6,82	€ 10,23

ARTICOLO 15 COMMA 10

	Coeff.	Nuova tariffa
; Tariffa al giorno - Zona 1	-	€ 32,23

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 27

	Coeff.	Tariffa superficie <1 mq	Coeff.	Tariffa superficie >1 mq
TARIFFA PER I PRIMI 10 gg. - ZONA 1	1,7216	€ 1,03	2,5823	€ 1,55
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE ZONA 1	0,5165	€ 0,31	0,7747	€ 0,46

Fino a gg.: 10 15

ZONA 1 – Superfici inferiori a mq. 1	€ 1,03	€ 1,34			
ZONA 1 – Superfici superiori a mq. 1	€ 1,55	€ 2,01			

ARTICOLO 26 C. 9

MAGGIORAZIONE PER URGENZA			€ 35,00			
---------------------------	--	--	---------	--	--	--



**COMUNE DI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA**
Provincia di Pavia

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale numero 25 del 25.11.2025

Oggetto : CONFERMA PER L'ANNUALITA' 2026 DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE:

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

San Giorgio di Lomellina, 02.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

(firmato digitalmente)

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

Proposta n. 25 del 25.11.2025

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNUALITA' 2026 DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamati:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il Decreto MEF n. 25 del 25 luglio 2023 “Delega al governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e*

delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visti:

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021 avente oggetto “Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – definizione tariffe” nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2023 di integrazione dell'allegato A;

Ritenuto altresì con il presente atto di provvedere alla conferma per l'anno 2026 delle tariffe del canone unico patrimoniale vigenti nel 2025, come da prospetti allegati (allegato A);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2026 le tariffe in vigore per l'anno 2025, come riportate nelle schede allegate che formano parte integrante sostanziale della presente deliberazione (allegato A);
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio;
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione favorevole, la giunta comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



**COMUNE DI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA**
Provincia di Pavia

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale numero 25 del 25.11.2025

Oggetto : CONFERMA PER L'ANNUALITA' 2026 DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

San Giorgio di Lomellina, 02.12.2025

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RAGIONERIA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

Proposta n. 25 del 25.11.2025

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNUALITA' 2026 DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamati:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il Decreto MEF n. 25 del 25 luglio 2023 “Delega al governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e*

delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visti:

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021 avente oggetto “Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – definizione tariffe” nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2023 di integrazione dell'allegato A;

Ritenuto altresì con il presente atto di provvedere alla conferma per l'anno 2026 delle tariffe del canone unico patrimoniale vigenti nel 2025, come da prospetti allegati (allegato A);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2026 le tariffe in vigore per l'anno 2025, come riportate nelle schede allegate che formano parte integrante sostanziale della presente deliberazione (allegato A);
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio;
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione favorevole, la giunta comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 02.12.2025

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNUALITA' 2026 DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso ai Capigruppo Consiliari (in elenco ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 05.12.2025

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Firmato da:
CLAUDIA CATERINA ROLANDI
Codice fiscale: RLNCDC80M46F080R
Valido da: 28-10-2025 12:30:25 a: 28-10-2028 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 05-12-2025 10:42:42
Motivo: Approvo il documento

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*